

SENTENZA DELLA CORTE**(Sesta Sezione)****5 ottobre 1999****nella causa C-308/95: Regno dei Paesi Bassi contro Commissione delle Comunità europee⁽¹⁾****(«Fondo europeo di sviluppo regionale — Progetti cofinanziati dal FESR — Decisione di chiusura»)****(2000/C 6/06)****(Lingua processuale: l'olandese)***(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)*

Nella causa C-308/95, Regno dei Paesi Bassi (agenti: signori J.S. van den Oosterkamp e M.A. Fierstra) contro Commissione delle Comunità europee (agenti: signori E. Mennens e P. Oliver), avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della lettera della Commissione 28 luglio 1995, relativa alla chiusura di progetti cofinanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale, la Corte (Sesta Sezione), composta dai signori P.J.G. Kapteyn, presidente di Sezione, G. Hirsch, J.L. Murray (relatore), H. Ragnemalm e R. Schintgen, giudici, avvocato generale: A. La Pergola, cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore, ha pronunciato, il 5 ottobre 1999, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Il ricorso è irricevibile.
- 2) Il Regno dei Paesi Bassi è condannato alle spese.

⁽¹⁾ GU C 299 dell'11.11.1995.

SENTENZA DELLA CORTE**(Sesta Sezione)****5 ottobre 1999****nella causa C-240/97: Regno di Spagna contro Commissione delle Comunità europee⁽¹⁾****(FEAOG — Liquidazione dei conti — Esercizio 1993 — Restituzioni all'esportazione di burro e carne bovina — Aiuti ad operazioni di trasformazione di agrumi)****(2000/C 6/07)****(Lingua processuale: lo spagnolo)***(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)*

Nella causa C-240/97, Regno di Spagna (agente: signor S. Ortiz Vaamonde) contro Commissione delle Comunità europee

(agenti sigg. M. Díaz-Llanos La Roche e C. Gómez de la Cruz), avente ad oggetto l'annullamento parziale della decisione della Commissione 23 aprile 1997, 97/333/CE, relativa alla liquidazione dei conti presentati dagli Stati membri per le spese dell'esercizio finanziario 1993 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione garanzia, per l'esercizio finanziario 1993 (GU L 139, pag. 30), la Corte (Sesta Sezione), composta dai signori P. J. G. Kapteyn, presidente di sezione, G. Hirsch e J. L. Murray (relatore), giudici, avvocato generale: P. Léger, cancelliere: H. von Holstein, cancelliere aggiunto, ha pronunciato il 5 ottobre 1999 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) La decisione della Commissione 23 aprile 1997, 97/333/CE, relativa alla liquidazione dei conti presentati dagli Stati membri per le spese dell'esercizio finanziario 1993 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione garanzia, per l'esercizio finanziario 1993 è annullata nella parte in cui non ha posto definitivamente a carico del FEAOG la somma di 58 804 012 ESP corrispondenti a compensazioni finanziarie avanzate dal Regno di Spagna per operazioni di trasformazione di agrumi.
- 2) Il ricorso è respinto per il resto.
- 3) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 271 del 6.9.1997.

SENTENZA DELLA CORTE**5 ottobre 1999****nella causa C-251/97: Repubblica francese contro Commissione delle Comunità europee⁽¹⁾****[«Art. 92 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 87 CE) — Nozione di aiuto — Riduzione degli oneri sociali come contropartita dei costi derivanti per imprese da accordi collettivi in materia di ristrutturazione e di riduzione dell'orario di lavoro»]****(2000/C 6/08)****(Lingua originale: il francese)***(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)*

Nella causa C-251/97, Repubblica francese (agenti: signora K. Rispal-Bellanger e signor G. Mignot) contro Commissione delle Comunità europee (agente: signor G. Rozet), avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della decisione della Commissione 9 aprile 1997, 97/811/CE, relativa agli aiuti concessi dalla Francia ai settori del tessile, dell'abbigliamento,

del cuoio e delle calzature (GU L 334, pag. 25), la Corte, composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, P.J.G. Kapteyn e G. Hirsch (relatore), presidenti di sezione, J.C. Moitinho de Almeida, C. Gulmann, J.L. Murray, L. Sevón, M. Wathelet e R. Schintgen, giudici; avvocato generale: N. Fennelly, cancelliere: R. Grass, ha pronunciato il 5 ottobre 1999 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La Repubblica francese è condannata alle spese.*

(¹) GU C 295 del 27.9.1997.

SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

5 ottobre 1999

nella causa C-305/97 [domanda di pronuncia pregiudiziale dalla Court of Appeal (Inghilterra e Galles): Royscot Leasing Ltd e Royscot Industrial Leasing Ltd, Allied Domecq plc, T.C. Harrison Group Ltd contro Commissioners of Customs & Excise (¹)

(«IVA — Art. 11, nn. 1 e 4, della seconda direttiva — Art. 17, nn. 2 e 6, della sesta direttiva — Diritto alla detrazione — Esclusioni in forza di norme nazionali anteriori alla sesta direttiva»)

(2000/C 6/09)

(Lingua processuale: l'inglese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-305/97, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), dalla Court of Appeal (Inghilterra e Galles) (Regno Unito), nel procedimento dinanzi ad essa pendente tra Royscot Leasing Ltd e Royscot Industrial Leasing Ltd, Allied Domecq plc, T.C. Harrison Group Ltd e Commissioners of Customs & Excise, domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 11, n. 4, della seconda direttiva del Consiglio 11 aprile 1967, 67/228/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — Struttura e modalità di applicazione del sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU 1967, n. 71, pag. 1303), e 17, n. 6, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145,

pag. 1), la Corte (Sesta Sezione), composta dai signori G. Hirsch (relatore), presidente della Seconda Sezione, facente funzioni di presidente della Sesta Sezione, J.L. Murray e R. Schintgen, giudici; avvocato generale: P. Léger, cancelliere: H. von Holstein, vicesegretario, ha pronunciato, il 5 ottobre 1999, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) L'art. 11, n. 4, della seconda direttiva del Consiglio 11 aprile 1967, 67/228/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — Struttura e modalità di applicazione del sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, autorizzava gli Stati membri ad istituire o a mantenere in vigore esclusioni generali dal diritto alla detrazione dell'imposta sul valore aggiunto dovuta all'acquisto di autoveicoli utilizzate dal soggetto passivo per le esigenze inerenti alle proprie operazioni imponibili, e l'art. 17, n. 6, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, autorizza gli stessi Stati a mantenere in vigore tali esclusioni, anche qualora:

— tali veicoli costituissero uno strumento indispensabile per l'esercizio dell'attività svolta dal soggetto passivo interessato; oppure

— tali veicoli non potessero, in un caso concreto, essere utilizzati per scopi privati dal soggetto passivo interessato.

- 2) L'art. 17, n. 6, della sesta direttiva 77/388 dev'essere interpretato nel senso che gli Stati membri possono mantenere in vigore le esclusioni dal diritto alla detrazione dell'IVA di cui al secondo comma anche se il Consiglio non abbia proceduto a determinare, prima della scadenza del termine previsto dal primo comma, le spese che non danno diritto alla detrazione dell'IVA.

(¹) GU C 318 del 18.10.1997.

SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

5 ottobre 1999

nella causa C-327/97 P, Christos Apostolidis e a. contro Commissione delle Comunità europee (¹)

(«Ricorso contro una sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee — Retribuzioni — Coefficiente correttore — Esecuzione di una sentenza del Tribunale»)

(2000/C 6/10)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-327/97, Christos Apostolidis e a., funzionari ed agenti temporanei della Commissione delle Comunità europee,